

# Riposi giornalieri e settimanali: altri chiarimenti dal Ministero

**Danilo Papa** Responsabile area giuridica e attività di interpello D.G. Attività ispettiva del Ministero del lavoro

*Con la risposta ad interpello n. 31/2007 il Ministero del lavoro torna ad occuparsi dei riposi giornalieri e settimanali di cui agli artt. 7 e 9 del Dlgs n. 66/2003*

Ogni chiarimento in tema di riposi va tenuto in seria considerazione, giacché le violazioni sulla concessione dei riposi, seppur punite con sanzioni amministrative non eccessivamente elevate (da € 105 a € 630<sup>(1)</sup>, sanzione ridotta pari ad € 210), possono dar luogo ad altre importanti conseguenze. Basti ricordare, infatti, che le «reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale» possono dar luogo al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale o al provvedimento di sospensione «nell'ambito dei cantieri edili», previsti rispettivamente dall'art. 5 della legge n. 123/2007 e dall'art. 36-bis del Dl n. 223/2006 (conv. da legge n. 248/2006); senza contare che in presenza di tali violazioni, dopo l'entrata in vigore del decreto che disciplina le «modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva» previsto dal comma 1176 della Finanziaria, sarà negato il rilascio del Durc per un periodo di tre mesi, con tutto quel che ne scaturisce in termini di benefici «normativi e contributivi» e in termini di appalti pubblici e privati. A proporre interpello è il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il quale, riferendosi alle modalità di fruizione dei riposi dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari cui è applicato il Ccnl Cartai Industria con obbligo di reperibilità, chiede se «in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata».

*Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.*

(1) Così l'art. 18-bis, comma 4, Dlgs n. 66/2003.

(2) V. Guida al Lavoro n. 41/2007.

## Il regime delle deroghe alla consecutività dei riposi

Nell'affrontare la questione, che coinvolge necessariamente il regime delle deroghe al principio di consecutività dei riposi, occorre preliminarmente ricordare la disciplina di cui al Dlgs n. 66/2003. L'art. 7 del Dlgs prevede, con riferimento al riposo giornaliero, il diritto del lavoratore a «11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata». Con riferimento al riposo settimanale l'art. 9 dello stesso Dlgs prevede che «il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero». Secondo tale disciplina e secondo quanto ricordato dal Ministero del lavoro anche nella recente risposta ad interpello n. 30/2007<sup>(2)</sup>, non sembra esserci molto spazio per poter derogare al principio della consecutività del riposo giornaliero e settimanale e, in particolare:

## La risposta ad interpello

Su tali premesse il Ministero interviene ricordando anzitutto che la disciplina del Dlgs n. 66/2003 costituisce diretta applicazione dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione («la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge ... il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»), per poi riportare i pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di riposi. La Corte Costituzionale ha stabilito che «la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale» (sentt. n. 150/1967 e n. 102/1976), sottolineando peraltro come il principio di non sovrapposibilità del riposo settimanale con quello giornaliero sia funzionale per il recupe-

### Deroghe alla consecutività del riposo giornaliero

La consecutività del riposo giornaliero può essere derogata dalle «attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata» cioè dalle attività - quali ad esempio quella del personale addetto alle pulizie, dei camerieri, del personale di cucina ecc. - che si svolgono ad intervalli, in ragione non già di una scelta organizzativa del datore di lavoro, ma perché lo richiede il tipo di attività svolta. In proposito l'art. 17, comma 3, del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che «alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7 (...) per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie». Le condizioni del comma 2 richiamate si riferiscono alla possibilità da parte del Ministero del lavoro e della funzione pubblica - in assenza di disciplina collettiva e su richiesta delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - di adottare un decreto che individui eventuali deroghe.

Ulteriori deroghe possono essere introdotte, sia con riferimento alla consecutività che alla misura del riposo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Dlgs n. 66/2003 ossia «mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le Organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le Associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione». Tuttavia in tali casi è necessario, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 17, accordare ai lavoratori periodi equivalenti di riposo compensativo o «in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata».

Le previsioni concernenti la deroga al riposo settimanale, quella contenuta nell'art. 7 e quella di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del Dlgs n. 66/2003, vanno pertanto coordinate tra di loro, in modo tale che:

- quando ci si riferisce ad attività «caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata» la deroga sia ammessa anche su iniziativa del datore di lavoro e del lavoratore con esclusivo riferimento alla consecutività;
- in tutti gli altri casi la deroga sia ammessa solo su iniziativa delle parti sociali ma anche con riferimento alla misura del periodo di riposo, ferma restando la previsione di riposi compensativi o di una «protezione appropriata».

ro delle energie psicofisiche e per assicurare al lavoratore «un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia, che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale»<sup>(3)</sup> (sent. n. 23/1982).

La Corte di Giustizia, da parte sua, ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, «i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l'accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare». La stessa Corte ha poi specificamente stabilito che deve essere almeno garantito un periodo equivalente di riposo compensativo laddove nella giornata la «messa a disposizione» comprime le undici ore di riposo quotidiano (sent. 9 settembre 2003 C-151/03).

Il Ministero non poteva dunque discostarsi dalle pre-

messe normative e giurisprudenziali di cui si è detto ed ha così chiarito che in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell'orario normale di lavoro, che comportino l'interruzione del riposo giornaliero o settimanale, «esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata».

La posizione, peraltro, condivide l'orientamento già assunto dallo stesso Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi<sup>(4)</sup> secondo i quali, quando per motivi tecnici i lavoratori sono richiamati al lavoro durante i riposi giornalieri o settimanali, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità «in quanto gli stessi potranno essere goduti in maniera frazionata solo per quelle attività caratterizzate da interruzioni durante il servizio lavorativo quali appunto per esempio gli addetti alla pulizia o alla ristorazione».

(3) Continua la Corte: «frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente».

(4) V. il «Principio n. 4: l'orario di lavoro» della Commissione Principi Interpretativi Norme in Materia di Lavoro consultabile sul sito [www.fondazionestudi.it](http://www.fondazionestudi.it).

### Deroghe alla consecutività del riposo settimanale

Alla disciplina sul riposo settimanale dettata dal comma 1 dell'art. 9 seguono talune eccezioni:

- a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- b) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
- d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

Al riguardo, con specifico riferimento al principio della consecutività del riposo e tralasciando altri profili (diritto ad un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, obbligo di cumulo con il riposo giornaliero, coincidenza «di regola» con la domenica) è sufficiente ricordare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 23 del 4 febbraio 1982, abbia stabilito che «la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale».

### Il testo della risposta a interpellato

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpellato per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alle modalità

di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei Cartai Industria, con obbligo di reperibilità.

In particolare, è chiesto se «in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata».

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In attuazione delle direttive n. 93/104/Ce e n. 2000/34/Ce in materia di orario di lavoro, il Dlgs n. 66/2003, all'art. 7 stabilisce che «il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata»; l'art. 9 precisa che «il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7».

La circolare di questo Ministero n. 8/2005 ha chiarito che «il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che, per loro natura, sono svolte in tal modo come, in particolare, l'attività del personale addetto alle pulizie. Per

#### Ministero del lavoro

#### Risposta a interpellato 5.11.2007, n. 31

**Oggetto:** Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale

queste ultime attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero». Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate

dal citato decreto legislativo, la circolare individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi:

- 1) la sussistenza di interessi apprezzabili,
- 2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro,
- 3) l'adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

È evidente come la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela psicofisica del lavoratore e realizza concretamente i principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell'orario normale di lavoro, che comportino l'interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.

Peraltro la Corte Costituzionale ha già stabilito in materia che «la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale» (sent. n. 150/1967 e n. 102/1976) nonché «affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia - che è lo scopo umano e

*sociale del precetto costituzionale - è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente» (sent. n. 23/1982).*

Ad ulteriore conferma della non frazionabilità del godimento dei riposi, si riporta l'orientamento espresso anche dalla Corte di Giustizia in ordine all'*alternanza lavoro-riposo*. La Corte ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali, da un lato, consentono il recupero delle

energie psicofisiche e, dall'altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l'accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare (Corte di Giustizia, sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02).

In conclusione, si condivide il parere espresso dall'istante Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro: nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (Cnl Cartai Industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruito.

## La legge finanziaria per il 2008 e il protocollo su Previdenza e Lavoro Governo/Parti sociali

Pensioni - Tfr - Totalizzazione dei contributi

venerdì 23 novembre 2007  
CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII  
Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, 118

9.00 Registrazione

9.30 Indirizzi di saluto e presentazione dei lavori

**Coordina:** Prof. Avv. **Maurizio SALA CHIRI**, *Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Bergamo*

**Introduce e presiede** - Prof. Avv. **Arturo MARESCA**, *ordinario di Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma Tre*

### LE PENSIONI E LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

**Il quadro giuridico** - Prof. Avv. **Maurizio CINELLI**, *ordinario di Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata*

**Quali politiche per la previdenza: il trattamento di fine rapporto e la legge finanziaria per il 2008** - On.le **Emilio DELBONO**, *Deputato della Repubblica, Componente Commissione Lavoro*

**Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro e totalizzazione** - Dott. **Giovanni CIRMI**, *Consulente del lavoro in Ferrara*

13.00 Brunch

### LA TOTALIZZAZIONE E IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

**14.30 Introduce e presiede** - Prof. **Clara ENRICO**, *ordinaria di Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Genova*

**La sostenibilità della totalizzazione** - Dott. **Mauro SCARPELLINI**, *Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti*

**Totalizzazione o ricongiunzione** - Dott. **Paolo FRONTONI**, *Responsabile dell'Area prestazioni della Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri*

**Il trattamento di fine rapporto** - Prof. Avv. **Luigi ANGIELLO**, *ordinario di Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Parma*

18.00 Conclusioni e chiusura lavori

La partecipazione al Convegno è valida per l'attribuzione dei crediti formativi professionali

È prevista la quota di partecipazione di € 150+IVA 20%

Segreteria Organizzativa: **Irma Mancini**, Tel. 035 2052811, Fax 035 2052810, [irma@unibg.it](mailto:irma@unibg.it)